COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Deliberazione n. 65
in data 30-12-2024

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: **NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data 24 Dicembre 2024 con prot. n. 20654, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
MARTOREL GASTONE	P	VIRGILIO GIANFRANCO	P
TONON ALBERTO	P	CORTE LETIZIA	P
SONEGO LUISA	P	URBAN MARIKA	P
FRARE MARCO	P	MASET GIUSEPPE	P
DA RUI KAREN	P	DAL BO' MARTINA	P
SPINAZZE' FABRIZIO	P	ZANIN DIEGO	P
ANTONIAZZI ESTER	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gava D.Ssa Paola.

Il Sig. MARTOREL GASTONE nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

SPINAZZE' FABRIZIO
ANTONIAZZI ESTER
URBAN MARIKA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gestione Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

Si dà atto della presenza in sala consiliare del Responsabile del servizio economico-finanziario, rag. Edda Andreetta.

Uditi i seguenti interventi:

SINDACO:
Le aliquote per l'anno 2025 sono esattamente le stesse in atto per il 2024, e anche per il 2023. Possiamo anche elencarle: abitazione principale di lusso A1, A8, A9, 0,60%; fabbricati rurali 0,10; beni, merci e uso abitativo 0,23; beni, merci e uso non abitativo 0,21; terreni agricoli 0,76; aree edificabili 0,76; fabbricati gruppo D 0,97, di cui 0,76 allo Stato e 0,21 al Comune. Altri immobili destinati ad uso abitativo residenziale 0,99; immobili destinati ad altri usi, magazzini ad uso non residenziale 0,97%.
Se ci sono delle osservazioni.

CONS. URBAN:
No, nessuna osservazione da parte nostra.

Nessun altro intervenendo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*".

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Dato atto che: con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 10.06.2020 sono state fissate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU riportate nel prospetto seguente, confermate da ultimo per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2023:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA ANNO 2024
Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6, C7,una per tipo) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,60%
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria D/10 e altre categorie purché con annotazione di ruralità a catasto	0,10%
Beni merce **uso abitativo** Beni merce **uso non abitativo**	0,23% 0,21%
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili	0,76%
Fabbricati gruppo "D"	0,97% (di cui 0,76 allo Stato e 0,21 al Comune)
Altri immobili destinati ad **uso abitativo/residenziale** (abitazioni a disposizione, vuote, affittate o di proprietà di cittadini residenti all'estero, C/6 – C/7 – C/2 ovvero pertinenze abitazioni principali eccedenti quelle ammesse)	0,99 %
Immobili destinati **ad altri usi** (cat.C/1, C/2 magazzini ad uso non residenziale C/3 ecc.)	0,97%

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, ***decorre dall'anno d'imposta 2025***".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Visti i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25.11.2013;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con voti favorevoli n. 13, unanimi su n. 13 presenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, richiamate le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
2) DI DARE ATTO che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

3) DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Quindi, su proposta del Presidente,

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con il seguente esito: voti favorevoli n. 13, unanimi su n. 13 presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

****

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
MARTOREL GASTONE	Gava D.Ssa Paola

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 05-02-2025 ora 9:24:28 Gastone Martorel C.F. MRTGTN60C05C957E il 03-02-2025 ora 15:12:33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
su proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 02-12-2024

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

San Fior, 23-12-2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Andreetta Edda

REGOLARITA' CONTABILE DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da EDDA ANDREETTA C.F. NDRDDE70M70Z133T il 23-12-2024 ora 17:12:59

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
su proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 02-12-2024

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate della proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

San Fior, 23-12-2024

Il Responsabile del servizio

Andreetta Edda

REGOLARITA' TECNICA DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da EDDA ANDREETTA C.F. NDRDDE70M70Z133T il 23-12-2024 ora 17:01:19

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 65 del 30-12-2024

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

N. pubblicazione: 122

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

San Fior, 14-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cecchetto Stefania

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da STEFANIA CECCHETTO C.F. CCCSFN69E62F999A il 14-02-2025 ora 8:33:06

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. **65 del 30-12-2024**, ad oggetto:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data **25-02-2025** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

26-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cecchetto Stefania

Certificato esecutività DELIBERA DI CONSIGLIO numero 65 del 30-12-2024 firmato digitalmente da STEFANIA CECCHETTO C.F. CCCSFN69E62F999A il 26-02-2025 ora 11:57:38

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAN FIOR

Allegato A
alla delibera CC n. __ del _____

ID Prospetto 2866 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,97%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,99%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 2/12/2024 alle 17:14:40